



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati signori:

Dott. Antonia Schiattarella Presidente relatore

Dott.ssa Arlen Picano Giudice

Dott.ssa Gabriella Martone Giudice

a scioglimento della riserva, in merito al ricorso in epigrafe, nella causa pendente

TRA

~~_____~~, ~~_____~~ ed ~~_____~~

E

~~_____~~

NONCHE'

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I ricorrenti hanno promosso reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale in composizione monocratica del 9.12.2019, con cui è stato dichiarato rigettato il ricorso, dagli stessi presentato, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, sulla base della seguente motivazione: *rilevato che, nel presente giudizio viene richiesto un accertamento, quello afferente al presunto evento di danno, concernente l'erronea esecuzione degli interventi eseguiti su Parolise Antonio (rispettivamente in data 2.4.2012 di "discectomia L5-S1 co impianto di viti translaminoarticolari" ed in data 15.7.2012 per la "rimozione dell'impianto di stabilizzazione L5-S1 con discectomia sinistra e artodesi"), che di fatto coincide*



con quello richiesto dallo stesso nel giudizio avente r.g. n. 7935/2018 (v. all. 41 fascicolo ricorrente), finendo per costituire una mera duplicazione; ritenute dunque inammissibili due ATP aventi ad oggetto il medesimo accertamento, atteso che, seppur in assenza di giudicato in senso tecnico, tale duplicazione integra una forma di bis in idem, con l'evidente rischio di un conflitto di accertamenti; ritenuto inoltre che l'accertamento sui danni (di natura patrimoniale ed esistenziale) lamentati dai ricorrenti non possa costituire oggetto di CTU, in quanto palesemente esplorativa, trattandosi piuttosto di accertamento riservato al Giudice e da compiersi nella fase di merito, nel rispetto del riparto probatorio di cui all'art. 2967 c.c.; rilevato inoltre che la domanda di condanna proposta dai ricorrenti, sia ontologicamente incompatibile con il procedimento per ATP, ed in particolare con quello avente finalità conciliative, ex art. 696 bis c.p.c.; ritenuto che, sulla scorta della ragione più liquida, tutte le suddette considerazioni portino ad un necessario rigetto del ricorso, così come articolato.

Si sono costituite le parti reclamate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo anche per la tardività dello stesso.

Il reclamo è stato tempestivamente proposto ma lo stesso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata infatti è stata depositata in data 9.12.2019, l'atto di reclamo inviato il 19.12.2009 e solo iscritto a ruolo il successivo 02.01.2020 (vedi annotazioni della cancelleria).

Preliminarmente va precisato che l'ordinanza reclamata deve intendersi avere ad oggetto un accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. e non un ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. Depone in questo senso, infatti, sia l'inequivoco contenuto letterale dell'intestazione dell'atto introduttivo di primo grado ("*Ricorso per Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.*"), sia le conclusioni in esso formulate: *nominare il magistrato assegnatario del procedimento che a sua volta fisserà l'udienza di comparizione provvedendo alle ulteriori incombenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 c.p.c.*



vinte le spese con attribuzione. Fin da ora significando alle controparti che nell'instaurando giudizio ex art. 702 bis verranno rassegnate le seguenti conclusioni "accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile ad imperizia imprudenza e negligenza del corpo sanitario e/o della struttura ed alla violazione degli obblighi di compiuta informazione e di esecuzione secondo gli addebiti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare in via alternativa o solidale la casa di cura Pineta Grande ed il dott. Alfredo Bucciero con le rispettive compagnie (.....) al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti nella misura cheIn via preliminare si chiede riunirsi il presente procedimento a quello pendente sotto il n. 7935/2018 completandosi la relazione peritale in via di espletamento secondo i quesiti domandati/ assegnati qui fin da ora riproposti confermando i cc.tt.pp officiati in sede di ATP", che non fanno alcun riferimento a situazioni di urgenza e/o indifferibilità della consulenza richiesta.

I ricorrenti, infatti, seppur con un incongruo riferimento all'art. 696 c.p.c. insistevano per la nomina di un c.t.u. e prospettavano la sussistenza di un danno grave alla persona ai fini risarcitori.

In sede di reclamo insistono per la nomina di un consulente che provveda all'accertamento dell'erronea esecuzione degli interventi eseguiti su Parolisi Antonio.

Ciò posto, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti reclamate.

Seppur il *periculum* non sia un presupposto della ATP conciliativa lo è, però, per la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto della stessa.

Al riguardo si osserva che i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento sono tassativi e non è quindi consentito alle parti l'utilizzo, in via analogica, degli strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti. Ebbene, per quanto attiene il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non è previsto dall'ordinamento alcun mezzo di impugnazione, né



lo stesso può farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, la quale, infatti, ha statuito l'ammissibilità del solo reclamo avverso il diniego di ATP ex art. 696 c.p.c., all'esito di una motivazione interamente fondata sull'esigenza, determinata dall'urgenza, di assumere il mezzo istruttorio *ante causam* e sul fatto che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante il rischio di dispersione della prova.

Pertanto, il discrimine per valutare se l'ordinanza di rigetto di un procedimento di accertamento tecnico preventivo sia o meno impugnabile, non è rappresentato dal fatto che si sia in presenza di un ricorso ex art. 696 piuttosto che 669 bis c.p.c., poiché l'unico requisito indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata è relativo alla presenza o meno di elementi di urgenza. La Consulta, infatti, ha dichiarato illegittimo l'art. 696 c.p.c., in relazione all'art. 695 c.p.c., nella parte in cui non consentiva l'impugnazione avverso le ordinanze di rigetto nei procedimenti di istruzione preventiva nei quali sussistessero ragioni di urgenza. Ha osservato la Corte Costituzionale, infatti, che sarebbe irragionevole, nel procedimento ex art. 696 c.p.c. non consentire l'impugnazione laddove ragioni di urgenza rischiano di rendere non più utilmente esperibile l'assunzione della prova nel futuro giudizio di merito. Pertanto si ribadisce che la reclamabilità del provvedimento di rigetto va ricollegata alla sussistenza o meno di ragioni di urgenza nell'assunzione preventiva del mezzo istruttorio.

Al riguardo non appare condivisibile l'argomento offerto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23976/2019, circa la compatibilità del reclamo anche ai provvedimenti di rigetto di ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. tout court, sulla scorta del fatto che tale disposizione, al primo comma, secondo periodo, preveda che il giudice proceda a norma del terzo comma dell'art. 696 cod. proc. civ. che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 del codice di rito e dunque per effetto di un richiamo indiretto all'art. 695 e 692 c.p.c., risultando altrimenti irragionevole l'esclusione.



In realtà, come già esplicitato, l'intervento operato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 2008, è consapevolmente e ragionevolmente limitato alle sole ordinanze di rigetto dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 e 696 c.p.c., senza quindi alcun riferimento né possibile estensione alle ordinanze di accoglimento né alle ordinanze, sia esse di accoglimento che di rigetto, prive del presupposto dell'urgenza.

Si evidenzia, tra l'altro, che tale lettura della sentenza della Consulta è già stata avallata dalla giurisprudenza di merito maggioritaria.

Tutto ciò premesso e precisato, ciò che è necessario esaminare nel ricorso presentato dagli odierni reclamanti, ai fini della valutazione della sua ammissibilità, è, al di là della qualificazione stessa del ricorso, la presenza o meno di elementi di urgenza che possano giustificare l'impugnabilità della ordinanza di rigetto.

In merito, si deve evidenziare che l'esame del ricorso introduttivo e del reclamo rivela una carenza di allegazione di fondati elementi di urgenza che porta, quindi, alla declaratoria di inammissibilità del presente reclamo, non trovando applicazione le valutazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata.

Il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono pertanto le condizioni per il versamento, da parte reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. I comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, norma ritenuta costituzionalmente non illegittima rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e ponendo a carico di chi le pone in essere un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (C. cost., 30/5/2016, n. 120).



Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile –complessità bassa- scaglione fino a € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.

P.Q.M.

1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti delle parti reclamate, che liquida per ognuna in € 2.095,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, perché la parte reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Santa Maria Capua Vetere, 15/06/2020

